

RISPOSTE QUESITI 05 LUGLIO 2024

QUESITO 1

Con riferimento alla previsione di cui all'art. Art.3 - Modalità di esecuzione del servizio - personale dell'avviso di indagine di mercato, si segnala che il CCNL delle Agenzie per il Lavoro in somministrazione trova applicazione nei confronti dei lavoratori somministrati (1. Il presente CCNL disciplina in maniera unitaria, per tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro intercorrenti tra tutte le Agenzie di Somministrazione (di seguito ApL o Agenzie) e i lavoratori in somministrazione assunti sia a tempo determinato che a tempo indeterminato), unitamente al CCNL applicato dall'azienda utilizzatrice, che nel caso specifico è il CCNL Funzioni locali. Nei confronti dei dipendenti diretti delle Agenzie trova applicazione il CCNL del Terziario. Si chiede quindi di rettificare la previsione di cui sopra.

RISPOSTA 1

Si conferma quanto da voi indicato.

QUESITO 2

Con riferimento alla previsione di cui all'art. Articolo 2 Obblighi dell'affidatario comma 1 punto 4, del capitolato si chiede di precisare la responsabilità degli oneri in materia di formazione sulla sicurezza, parte generale e specifica. Considerato che con il contratto di somministrazione, il lavoratore ai sensi dell'art. 34, co. 3, del D.Lgs. n. 81/2015 è computato nell'organico dell'Utilizzatore ai fini della applicazione della normativa in materia d'igiene e sicurezza sul lavoro e che ai sensi dell'art. 35, comma 4 d. lgs. 81/15 tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico dell'utilizzatore/datore di lavoro si chiede conferma che la formazione specifica sia onere a carico dell'azienda utilizzatrice, anche in a e un'ottica di maggior tutela per codesto ente, unico soggetto in grado di conoscere nello specifico gli effettivi livelli di rischio della mansione svolti conseguenza garantire il rispetto della compliance in materia formativa. Si chiede inoltre di confermare che anche l'addestramento, in quanto complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l'uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro che ai sensi dell'art. 37 co. 5 D.lgs. 81/08 «viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro» , sia onere in capo a Codesta Amministrazione.

RISPOSTA 2

L'Amministrazione, come indicato dall'articolo 5 del capitolato, osserverà nei confronti del prestatore di lavoro tutti gli obblighi di prevenzione, protezione, informazione e formazione, connessi alla specifica attività lavorativa, presso le proprie strutture, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008, nonché nel rispetto del documento di valutazione dei rischi riferito ai luoghi di lavoro e alle mansioni lavorative svolte. Esclusivamente ai fini dell'applicazione della normativa in materia di igiene, sicurezza, prevenzione e protezione sul luogo di lavoro, ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008, i lavoratori somministrati sono equiparati ai dipendenti dell'Amministrazione, per cui l'aggiudicatario dovrà garantire solo l'informazione e la formazione in materia di sicurezza con riferimento al solo "modulo generale".

QUESITO 3

Con riferimento alla previsione di cui all'art. Articolo 2 Obblighi dell'affidatario comma 1 punto 7 ove si prevede che "fornisce copia delle buste paga dei lavoratori somministrati e dei versamenti degli oneri contributivi al fine di accertare la regolarità dell'inquadramento, della relativa si chiede a Codesta Stazione Appaltante che la suddetta documentazione potrà essere fornita, nel rispetto della normativa in materia di privacy e data protection oscurata nei dati particolari e non necessari, ciò al fine di ridurre al minimo il flusso di informazioni effettivamente necessarie, evitando che siano trattati dati superflui ed eccessivi.retribuzione e della contribuzione versata.

RISPOSTA 3

Come indicato dal capitolato di gara l'aggiudicatario dovrà fornire, su richiesta dell'Amministrazione, un prospetto di quantificazione dei costi rapportati alla durata del contratto, evidenziandone ogni voce e il corrispettivo al netto dell'IVA e copia delle buste paga dei lavoratori somministrati e dei versamenti degli oneri contributivi al fine di accertare la regolarità dell'inquadramento, della relativa retribuzione e della contribuzione versata. Eventuali dati eccedenti tali fini dovranno essere dall'aggiudicatario oscurati.

QUESITO 4

Con riferimento alla previsione di cui all'art. Articolo 8 Conoscenza delle condizioni di appalto del capitolato, nella parte in cui si precisa che L'affidatario si impegna espressamente a tenere indenne l'Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie, si chiede di confermare che ci si riferisca espressamente ai dipendenti diretti. Si segnala infatti che con il contratto di somministrazione, il lavoratore ai sensi dell'art. 34, co. 3, del D.Lgs. n. 81/2015 è computato nell'organico dell'Utilizzatore ai fini della applicazione della normativa in materia d'igiene e sicurezza sul lavoro e che ai sensi dell'art. 35, comma 4 d. lgs. 81/15 tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico dell'utilizzatore/datore di lavoro.

RISPOSTA 4

Si richiama la risposta data al quesito n.2 per la premessa.

L'articolo 8 del capitolato si riferisce ai dipendenti diretti dell'agenzia e al personale somministrato per quanto relativo all'articolo 2 del capitolato stesso, che integralmente si richiama.

QUESITO 5

Con riferimento alla previsione di cui all'art. Articolo 10 Inadempimento e penali - 1. Inadempimento per difformità del capitolato di gara si segnala che ai sensi dell'art. 30 d. lgs. 81/15 il lavoratore somministrato agisce nell'interesse e sotto la direzione e controllo dell'utilizzatore. Si ritiene inoltre opportuno evidenziare che il servizio reso dall'Agenzia è di fornitura di personale. Pertanto le penali dovranno essere applicate se quel servizio non viene reso in maniera adeguata, non per danni o comportamenti non idonei dei somministrati non derivanti dall'attività dell'Agenzia, come quelli richiamati nell'articolo. Si chiede quindi la rettifica della suddetta previsione.

RISPOSTA 5

Con riferimento all'art. 10 del capitolato, si confermano, tra le difformità, da intendersi a titolo di esempio: utilizzo di personale privo dei titoli di studio di cui all'articolo 1 del capitolato e il mancato rispetto del d.lgs.n.39/14. Per quanto riguarda i comportamenti citati relativi alla condotta del personale somministrato, possono ritenersi rilevanti solo nell'ambito della mancata collaborazione da parte dell'agenzia di somministrazione nell'ambito di un eventuale procedimento disciplinare che l'Amministrazione intendesse attivare.

QUESITO 6

Con riferimento alla previsione di cui all'art. Articolo 16 Obblighi in materia di riservatezza del capitolato ove previsto che L'aggiudicatario sarà nominato, con apposito atto della Dirigente del Servizio, responsabile esterno del trattamento dei dati personali del Comune di Firenze, si segnala la caratteristica principale della Somministrazione di lavoro (servizio richiesto nell'ambito della presente procedura) è quella per cui il lavoratore - pur essendo formalmente dipendente dell'Agenzia per il Lavoro che gestisce ogni aspetto amministrativo del rapporto - opera, in concreto, nell'ambito dell'organizzazione dell'impresa utilizzatrice in cui si inserisce "nell'interesse e sotto la direzione ed il controllo" di quest'ultima (Art. 30 D.lgs 81/2015). Il personale somministrato agisce, quindi, sotto la diretta autorità dell'impresa utilizzatrice che, in qualità di

Titolare del trattamento dei dati personali gestiti presso le proprie strutture, è tenuta ai sensi della normativa privacy a nominare ed istruire il personale somministrato che tratterà dei Dati Personali. Per definizione (art. 4, par.1, n.8 e art. 28 Reg.UE 2016/679), infatti, il Responsabile del Trattamento è “la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento”. Non avendo, pertanto, l'aggiudicatario alcun tipo di controllo sui lavoratori (dei quali è solo datore di lavoro formale), e quindi sui dati stessi che vengono trattati, non è ipotizzabile che allo stesso venga imputata la responsabilità in merito alle modalità del trattamento dei dati ed alla compliance con la nuova normativa europea in tema di dati personali. I dati trattati dai lavoratori in somministrazione, infatti, rimangono nel controllo e nella gestione dell'utilizzatore in qualità di titolare del trattamento, che dota i lavoratori somministrati degli stessi strumenti di lavoro di cui sono dotati i dipendenti diretti e li sottopone alle medesime procedure, anche in tema di data protection. Quindi, i trattamenti, le procedure di sicurezza e le tutele richieste dal Regolamento per i dati trattati dai lavoratori somministrati dovranno essere gestiti da parte dell'utilizzatore, direttamente, analogamente a quanto fatto, nella sua qualità di titolare del trattamento, con i suoi dipendenti diretti. Vi specifichiamo, infine, che quanto sopra esposto ha trovato riscontro in un recente pronunciamento in sede di Associazione di categoria (AssoLavoro e World Employment Confederation) - <https://weceurope.org/uploads/2019/07/WEC-GDPR-Data-Processing-Roles-2021.pdf> pag. 9 Si chiede pertanto a Codesta Stazione Appaltante conferma che non troveranno applicazione le previsioni inerenti l'eventuale Nomina a responsabile dell'aggiudicatario.

RISPOSTA 6

La disciplina del trattamento dei dati personali nell'ambito dello svolgimento dell'appalto è individuata nell'articolo 16 del capitolato che si riporta di seguito.

Il soggetto affidatario è tenuto a mantenere la riservatezza in merito alle informazioni acquisite nell'ambito del servizio, acquisite da qualsiasi fonte. Il trattamento dei dati acquisiti nello svolgimento del servizio deve avvenire nel rispetto del Reg. UE 679/21016 e D.lgs. 196/2003 solo ed esclusivamente per l'esecuzione del contratto; è vietata la diffusione e/o ogni qualsiasi uso diverso e/o non strettamente connesso con lo svolgimento del servizio stesso. L'aggiudicatario sarà nominato, con apposito atto della Dirigente del Servizio, responsabile esterno del trattamento dei dati personali del Comune di Firenze.

L'art. 16, quindi, attiene a tutti i dati posseduti direttamente dal Comune di Firenze e trattati dall'agenzia nell'esecuzione del contratto e, per quanto relativo ai dati per personale somministrato, i dati saranno trattati dall'agenzia e dall'Amministrazione ciascuno nell'ambito della specifica fase di gestione del processo di somministrazione di personale.

Per quanto riguarda i dati personali degli utenti della scuola dell'infanzia (bambine/i e famiglie), oggetto di trattamento da parte del personale somministrato, titolare è esclusivamente il Comune di Firenze.

La responsabile unica del progetto
Simona Boboli